

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2092)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(SCALFARO)

col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(SPAGNOLLI)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BOSCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1967

Norme per la partecipazione delle cooperative di produzione e di lavoro e dei loro consorzi agli appalti di opere pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. — È noto come, in deroga alle norme generali in materia di appalti di opere pubbliche, vigono nei riguardi delle cooperative di produzione e lavoro e dei loro consorzi speciali disposizioni di legge che tengono conto della loro essenza organica e dei loro fini, nonchè delle particolari esigenze alle quali detti enti devono far fronte per la esecuzione dei pubblici appalti.

Particolare importanza hanno, fra l'altro, le agevolazioni previste per la prestazione delle cauzioni, le quali costituiscono un non dubbio alleggerimento degli oneri iniziali dell'appalto ma, venendo esse applicate solamente nell'ambito di determinati limiti di importo, nullo è il vantaggio che ne consegue, allorchè le cooperative partecipano ad appalti di importo superiore ai limiti stessi e ciò proprio nel caso in cui esse

avrebbero più bisogno della tutela accordata loro dal legislatore per maggiormente sostenere la concorrenza delle comuni imprese.

I valori massimi d'importo entro i quali le cooperative e i loro consorzi possono fruire delle speciali agevolazioni per la prestazione della cauzione provvisoria e definitiva e per l'esperimento di gare ad essi riservato a termini degli articoli 42 e 74 del Regolamento 12 febbraio 1911, n. 278, sono attualmente fissati in lire 60 milioni per le cooperative, e lire 300 milioni per i consorzi (decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 luglio 1947, n. 1048, e legge 10 dicembre 1953, n. 936).

Considerando però che per il mutato cresciuto costo della mano d'opera, degli oneri contributivi ed assicurativi nonchè dei materiali da costruzione e per il maturarsi della stessa svalutazione monetaria, la grande maggioranza dei lavori supera oggi i limiti di 60 milioni e non poche volte quelli di 300 milioni per le opere di maggiore mole, per cui sempre meno frequente è per gli enti cooperativi la possibilità di beneficiare delle agevolazioni previste per la prestazione delle cauzioni, frustrandosi così lo scopo propostosi dal legislatore di supplire con disposizioni speciali al difetto di capitali loro propri, legittima appare l'aspirazione manifestata dagli enti cooperativi medesimi

che i limiti d'importo massimo di cui sopra siano opportunamente ed adeguatamente aumentati.

Pertanto con il presente disegno di legge, fermo il principio che le cooperative e i loro consorzi possono essere ammessi agli appalti di opere pubbliche, nonchè ai lavori, alle forniture e alle commesse di qualsiasi genere delle Amministrazioni e delle Aziende di Stato, degli enti locali e degli altri enti pubblici, negli stessi limiti di importo per i quali sono rispettivamente iscritti nell'Albo nazionale dei costruttori ovvero, qualora i sodalizi medesimi non siano stati ancora iscritti nell'Albo stesso e sino al 16 marzo 1967, giusta l'articolo 10 della legge 29 marzo 1965, n. 203, modificativo dell'articolo 24 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, negli elenchi di fiducia esistenti presso le singole amministrazioni ed enti, si propone che i limiti di importo massimo degli appalti, entro i quali gli enti cooperativi possono fruire delle agevolazioni speciali contemplate dalle norme in vigore, vengano elevati rispettivamente a lire 100 milioni per le cooperative, e a lire 500 milioni per i consorzi, valori che, peraltro, costituiscono, ad oltre un decennio di distanza dall'ultimo provvedimento di elevazione (1954), un quasi naturale aggiornamento, conseguenza dello stesso verificarsi della svalutazione monetaria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le cooperative di produzione e lavoro e i loro consorzi possono essere ammessi agli appalti di opere pubbliche, nonchè ai lavori, alle forniture ed alle commesse di qualsiasi genere delle Amministrazioni e delle Aziende di Stato, degli Enti locali e degli altri Enti pubblici negli stessi limiti di importo per i quali sono rispettivamente iscritti nell'Albo nazionale dei costruttori ovvero — qualora i sodalizi predetti non siano stati ancora iscritti nell'Albo stesso e sino al 16 marzo 1967, giusta l'articolo 10 della legge 29 marzo 1965, n. 203, modificativo dell'articolo 24 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 — negli elenchi di fiducia esistenti presso le singole amministrazioni ed enti.

Art. 2.

Per gli appalti di opere pubbliche, lavori, forniture e commesse di ogni genere, di importo non superiore alla cifra di lire 100 milioni per le cooperative, e di lire 500 milioni per i consorzi, la somma da depositarsi come cauzione provvisoria, ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sarà fissata nella misura dell'1 per cento sino a lire 6 milioni e in ragione dello 0,50 per cento sulla somma eccedente sino alla concorrenza degli importi massimi suddetti.

Per gli appalti di opere pubbliche, lavori, forniture e commesse di ogni genere, di importo superiore a quelli indicati, l'ammontare della cauzione sarà quello stesso indicato nell'avviso d'asta o di licitazione per le imprese comuni.

Art. 3.

Sono abrogati il primo, terzo, sesto e settimo comma dell'articolo 7 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, nonchè tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.